

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA N. 1138

ai sensi dell'articolo 100 del Regolamento interno

OGGETTO: D.D. 1040/A1414D/2022 del 14 giugno 2022. Schema di contratto tra le Aziende Sanitarie e le strutture residenziali psichiatriche accreditate per soggetti adulti. Eco bilanciamento tra il rispetto della riservatezza degli ospiti e l'esigenza di controllo dei medesimi.

Premesso che

- con la D.G.R. n. 84-4451 del 22 dicembre 2021, l'attuale Amministrazione regionale ha previsto, tra gli adempimenti necessari per dare attuazione al riordino del sistema della residenzialità psichiatrica in Piemonte, la definizione, con Determinazione della Direzione sanità, dello schema di contratto per la regolamentazione dei rapporti tra le aziende sanitarie e le strutture residenziali psichiatriche;
- con la Determinazione Dirigenziale n. 1040/A1414D/2022 del 14 giugno 2022 è stato, dunque, approvato lo schema di contratto sopra richiamato ed è stato dato mandato *“alle aziende sanitarie per la stipulazione in relazione all'inserimento dei pazienti per tipologia di struttura”*;
- l'articolo 1 dello schema stabilisce che il contratto *“è stipulato al fine di stabilire la disciplina normo economica di inserimenti disposti dai Dipartimenti di Salute Mentale, nei limiti previsti dalla programmazione regionale e con la sottoscrizione dell'accordo/impegno di cura di cui alla D.G.R. n. 84-4451 del 22 dicembre 2021”*. Con riferimento alle prestazioni ospedaliere, farmacologiche e alle prescrizioni specialistiche valgono le regole vigenti del S.S.N. Il contratto ha durata a partire dal 1 luglio 2022, o da successiva data di sottoscrizione, fino al 31 dicembre 2024, salvo diverse disposizioni regionali;

considerato che

- se da un lato nel succitato schema si afferma che la struttura si obbliga a *“rispettare i diritti e la dignità di ogni utente in relazione alla riservatezza personale, alla libertà di movimento ed alla libertà religiosa, favorendo lo sviluppo delle relazioni interpersonali all’interno e all’esterno della struttura”*, al contempo si impongono alla stessa oneri che sembrano andare in opposta direzione, peraltro di dubbia legittimità: *“comunicare al D.S.M. (...) senza ritardo e con contestuale comunicazione all’autorità di pubblica sicurezza, ai familiari e/o al rappresentante legale, l’allontanamento non concordato dell’utente”* (art. 2, Obblighi della struttura);
- sempre al medesimo art. 2 si afferma, quale ulteriore obbligo in capo alla struttura, quello di *“garantire, con oneri a proprio carico, la copertura assicurativa degli utenti”* (ed è disposizione ragionevole) ma anche la *“responsabilità civile per danni causati da utenti ad altri ospiti agli operatori, a terzi e alle cose”*;

evidenziato come

- ciò che lascia perplessi nel merito è la considerazione degli adulti ospitati in struttura, in particolare tenendo conto che non si tratta di ricoveri, men che meno di TSO. La permanenza in tali strutture si fonda infatti – è sempre bene sottolinearlo - sulla libertà di scelta del diretto interessato;
- non si ritenga, pertanto, accettabile che la struttura sia obbligata a comunicare *“senza ritardo”* l’allontanamento (magari anche solo temporaneo) non concordato dell’utente, oltre che al Dipartimento di Salute Mentale (cosa ragionevole), anche all’autorità di pubblica sicurezza e ai familiari, senza distinguere caso per caso;
- dalla lettura dello schema di contratto emerge, insomma, una visione un po’ *“manicomiale”* di tali strutture, come se chi è volontariamente ospite all’interno di un gruppo appartamento sia per definizione pericoloso e non abbia alcun diritto alla riservatezza o alla libera scelta;
- ne emerga, dunque, una visione della psichiatria non già come *“scienza che cura le persone”*, bensì quale sistema che *“custodisce”, “controlla” e “limita”*;

sottolineato, inoltre, come

- dalla lettura delle premesse della succitata determinazione risultano essere state audite, ai fini della elaborazione dello schema di contratto, esclusivamente *“le associazioni di categoria dei gestori delle strutture”* e non anche le associazioni di famigliari;

INTERROGA

l'Assessore regionale competente in materia per sapere

- quali azioni la Giunta regionale, anche in eventuale revisione degli atti sopra citati, intende porre in essere nei confronti delle strutture residenziali psichiatriche accreditate per soggetti adulti, affinché venga attuato un corretto bilanciamento tra il rispetto della riservatezza degli ospiti e l'esigenza di controllo dei medesimi.